IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina, fra l'altro, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Premesso che il Comune intende avvalersi della proroga di cui all'art. 4 comma 116 della L. 350 del 24.12.2003, per il passaggio al sistema normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti di cui all'art. 11 - comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 158/1999;

Visto l'atto di C.C. n. 4 del 26.6.1996, con il quale è stato approvato il regolamento comunale della tassa in oggetto;

Richiamato, in particolare, l'art. 14 del suddetto regolamento, nel quale sono previste, in riferimento all'art. 67 del D.lgs. sopra indicato, agevolazioni speciali nel seguente tenore:

" 1 - In applicazione dell'art. 67 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni se uomini, ultrasessantenni se donne al minimo INPS che conducono direttamente tali abitazioni e non posseggono altri redditi, con la sola esclusione della proprietà dell'unica unità immobiliare abitata, con eventuale autorimessa. Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%. Per coloro che, soli o coniugati, conducono in affitto l'abitazione il limite di reddito ai fini dell'esenzione è aumentato del 30%;
b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale o sportivo e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
c) esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
d) 20% di riduzione tariffa per le abitazioni condotte da nuclei familiari di cui faccia parte a carico un soggetto portatore di handicap psico-fisico al 100%, a condizione che allo stesso non sia corrisposta l'indennità di accompagnamento.
2 - L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o su verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del D.Lgs n. 507/93.
3 - Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."

Atteso che l'art. 67 del D.Lgs. 507\93 stabilisce, ai commi 1 e 3, la possibilità di prevedere agevolazioni mediante norma regolamentare purché gli importi di dette agevolazioni siano finanziati a bilancio in uscita con entrate diverse dalla Tarsu, al fine di non incidere sul gettito della tassa e della relativa copertura finanziaria del servizio;

Ritenuto di modificare il suddetto articolo in relazione ad alcune precisazioni sulla quantificazione del reddito di cui alla lett. a), nonchè in relazione alle agevolazioni concedibili alle famiglie di cui faccia parte una persona dichiarata permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;

Preso atto del dibattito, che per gli atti dal n. 6 al n. 9, tutti collegati e relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2004, è stato accorpato;

Con voti favorevoli 12, contrari 6 (Sanchi dei Verdi, Di Giacomi e Tonti di Rifondazione Comunista, Del Corso dell'U.D.C., Gaudenzi di Forza Italia e Monti di Alleanza Nazionale) espressi in forma palese dai 18 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di modificare l'art. 14 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. come segue:

"ART. 14 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1 - In applicazione dell'art. 67 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni se uomini, ultrasessantenni se donne il cui reddito famigliare medio annuo pro-capite non superi Euro 6.713,94 con esclusione del reddito immobiliare prodotto dall'abitazione principale e dall'eventuale pertinenza. Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%. Per coloro che, soli o coniugati, conducono in affitto l'abitazione il limite di reddito ai fini dell'esenzione è aumentato del 30%;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale o sportivo e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c) esonero dal pagamento della tassa per i locali occupati da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, purchè in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale.

2 - L'esenzione di cui alle lett. a) e b), è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o su verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del D.Lgs n. 507/93.

3 - Gli esoneri dal pagamento di cui al punto 1 lettera c) sono disposti dal Dirigente settore Servizio Socio-Assistenziali entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, sentita la Commissione Assistenza. Entro il mese di settembre di ogni anno il Servizio Assistenza comunica al Settore Entrate i nominativi nei cui confronti occorre disporre apposito provvedimento di sgravio.

4 - Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."

2) le suesposte modifiche al regolamento in oggetto entrano in vigore dal 1.1.2004;

3) di dare mandato al Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93, di iscrivere nel bilancio le agevolazioni suddette come autorizzazioni di spesa con copertura diversa dai proventi della tassa de quo, al fine di non alterare il gettito e la copertura finanziaria del servizio;

4) di approvare nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il testo coordinato del regolamento per l'applicazione della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).